

OGGETTO	LA DONAZIONE D'AZIENDA A PERSONE FISICHE ED A SOCIETÀ – IL PUNTO
RIFERIMENTI	Art. 58, co. 1, Tuir; Art. 1, co. 272, L. 178/2020; DM 17/02/2023
CIRCOLARE DEL	28/02/2025

***Sintesi:** l'imprenditore individuale può donare la propria azienda a una persona fisica fruendo del regime di neutralità fiscale (mancata tassazione della plusvalenza). Ove il donatario sia il coniuge o un discendente opera l'esenzione anche da imposta di donazione previa impegno a proseguire nell'attività per 5 anni. Nel caso in cui l'azienda sia donata ad una società, la giurisprudenza ha ritenuto non applicabile la neutralità fiscale in capo al donante e la tassazione delle sopravvenienze attive in capo alla società. Con l'intento di garantire la continuazione dell'impresa e la salvaguardia dei livelli occupazionali, la Legge di bilancio per il 2021 ha esteso detta neutralità alle donazioni effettuate dall'imprenditore individuale a favore di una "piccola cooperativa" costituita da lavoratori provenienti dalla medesima azienda.*

Come noto, ai sensi dell'art. 58, co. 1, TUIR, l'imprenditore individuale può cedere per atto gratuito la propria azienda a una persona fisica (tipicamente, ma non solo, ad uno o più figli) fruendo, a determinate condizioni, di un regime di neutralità fiscale.

Con la Legge di bilancio 2021 detto regime di **neutralità**, ai fini delle imposte sui redditi:

- è stato **esteso** alle cessioni di azienda per atto gratuito effettuate dall'imprenditore individuale
- **a favore di una piccola cooperativa** costituita da **lavoratori provenienti dall'azienda**.

Si tratta di una disposizione che tende a garantire, contestualmente, la continuazione dell'impresa e la salvaguardia dei posti di lavoro.

Con il **DM 17 febbraio 2023** sono state individuate le disposizioni attuative dell'agevolazione.

### LA CESSIONE D'AZIENDA A TITOLO GRATUITO IN GENERALE

Prima di analizzare il regime a favore delle cooperative è opportuno sintetizzare il regime di neutralità applicabile alle donazioni di azienda.

Nell'ambito dell'art. 58 del Tuir, il 2° periodo del comma 1, prevede

- ✓ un regime di **neutralità ai fini dei redditi**
- ✓ per i **trasferimenti d'azienda** per causa di morte (successione) o per atto gratuito (donazione), a favore:
  - ✓ di soggetti terzi **persone fisiche**
  - ✓ **indipendentemente dal grado di parentela/rapporto di coniugio** tra l'imprenditore donante ed il donatario (che può non avere alcun legame di parentela con l'imprenditore donante).



**Donatario discendente o coniuge:** l'atto è esente da imposta di donazione in caso di attestazione di voler proseguire nell'attività per almeno 5 anni, ex art. 3, co. 4-ter, Dlgs 346/90, (v. RF 144/2024)



**Art. 58, co. 1, TUIR:** "Per le plusvalenze derivanti da cessione delle aziende, le disposizioni del comma 4 dell'articolo 86 non si applicano quando è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dell'articolo 17. **Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi**".

La condizione per fruire del regime di neutralità ai fini dei redditi nel trasferimento di azienda è che:

- ➔ il **valore di ciascun elemento** di cui è composta l'azienda dell'imprenditore individuale
- ➔ siano **assunti dal donatario al costo fiscalmente riconosciuto** che gli stessi elementi avevano **in capo al donante**.

A tale condizione (RM 341/2007):

- il trasferimento non costituisce realizzo di plusvalenze per il donante
- la plusvalenza resta "latente" e concorrerà alla formazione del reddito del donatario se e quando quest'ultimo dovesse procedere alla cessione dell'azienda o dei singoli beni che la compongono.



**Successione:** le medesime disposizioni si applicano per il trasferimento *mortis causa* dell'azienda dell'imprenditore individuale. In tal caso, peraltro, detti criteri operano anche laddove:

- ✓ a seguito dello **scioglimento**, entro **5 anni dall'apertura della successione**, della **società esistente tra gli eredi** (cioè nel caso in cui l'attività gestoria sia stata svolta da più coeredi)
- ✓ l'azienda resti acquisita da uno solo di essi (ciò significa che opera la neutralità all'atto di donazione della quota di comproprietà sull'azienda dei coeredi a favore di un unico erede).

### AMBITO SOGGETTIVO - IL DONANTE E IL DONATARIO

La disposizione dell'art. 58, co. 1, 2° periodo, del TUIR si applica, senza dubbio, nel caso di:

- ➔ donante imprenditore individuale
- ➔ **donatario persona fisica**, imprenditore o non imprenditore.




**Donatario non imprenditore:** la norma richiede al donatario solo di "ereditare" i valori fiscali del donante, non anche l'esercizio d'impresa (RM 341/2007). A tal fine si noti che la persona fisica che riceve in donazione l'azienda per poi rivenderla (senza esercitare l'attività di impresa) realizzerà un reddito diverso (art. 67, co. 1, lett. h-bis), Tuir) determinato in base a detto costo storico "ereditato".

### SOGGETTI SOCIETARI

Al di fuori della norma di favore introdotta per le cooperative, analizzata oltre, la possibilità

- che donante o donatario siano soggetti diversi da persone fisiche
- è ampiamente controversa in dottrina, prassi e giurisprudenza, come riassunto di seguito.

	Donatario	TESI
Dottrina	può essere anche una società	La neutralità dell'art. 58 si estende alle società (sia quale donante che quale donataria), avendo una portata generale. A tal fine si osserva quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Donante</u>: non può essere una società di capitali, posta la collocazione della norma nella disciplina dell'Irpef. Potrebbe essere una società di persone, anch'essa "soggetto Irpef", posto che l'art. 58 non specifica la natura del dante causa (che potrebbe essere un soggetto collettivo).</li> <li>- <u>Donatario</u>: il Consiglio nazionale del notariato (con cui si concorda), nello Studio 79-2006/T, ritiene, senz'altro, possa trattarsi di una società.</li> </ul>
Agenzia entrate	può essere anche una società	L'Agenzia ha sostenuto quanto segue (RM 237/2002; del medesimo tenore la RM 341/2007), in relazione al trasferimento della ditta individuale ai 2 figli, è <b>possibile procedere</b> , alternativamente, alla donazione "in neutralità": <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>diretta ai figli</b> i quali, ove almeno 2 proseguano l'attività del donante, danno vita ad una <u>società di fatto</u> (in sede di "regolarizzazione", in una società di persone/di capitale, si applica l'art. 170, Tuir, sulla trasformazione di società)</li> <li>✓ <b>alla società</b> (Srl, nel caso di specie) <b>già costituita tra i figli</b></li> </ul> <p><u>DRE Basilicata, interpello 3/11/2005</u>: la donazione ad soggetto imprenditore (anche individuale) genera sopravvenienze attive imponibili</p>
Cassa-zione	può essere solo una persona fisica	La Cass. n. 33789/2021 ha sancito che la donazione dell'azienda ad una società (Srl) comporta la <b>tassazione</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ delle <b>plusvalenze</b> in capo al <b>donante</b> (valore normale – costo storico)</li> <li>▪ delle <b>sopravvenienze</b> attive in capo alla <b>società donataria</b> (calcolate non come valore normale dei beni, ma pari al costo storico del donante).</li> </ul> <p> <b>N.B.:</b> la sentenza avalla, implicitamente, la disapplicazione di tali concetti nel caso di <b>donazione ad un imprenditore individuale</b> (con le specifiche di cui appresso).</p>

## DONAZIONE A SOGGETTI IMPRENDITORI – LA SOPRAVVENIENZA ATTIVA

La neutralizzazione della plusvalenza su donante non definisce interamente il carico fiscale in relazione al negozio a titolo gratuito.

Nel caso di donazione nei confronti di un soggetto imprenditore (individuale o collettivo) è, infatti, costituito dalla possibilità che quest'ultimo realizzi una sopravvenienza attiva imponibile.



**Successione:** quanto di seguito indicato si deve ritenere applicabile anche al caso di subentro mortis causa, con riferimento sia ad un erede persona fisica che ad un legato nei confronti di una società.

### DONATARIO PERSONA FISICA

Nel caso di donatario imprenditore individuale la citata Cass. n. 33789/2021 ha affermato che:

- l'acquisizione a titolo gratuito dell'azienda non può essere ricondotta nell'ambito di applicazione dell'art. 88, co. 3, Tuir
- posto che, ai fini delle imposte sui redditi, tale soggetto è caratterizzato da una netta separazione tra ciò che attiene alla **sfera imprenditoriale** e ciò che attiene alla **sfera personale**.

Non potendosi riferire il conseguimento della liberalità alla sfera imprenditoriale del donatario, la liberalità ricevuta diviene irrilevante ai fini del reddito del donatario.

Il concetto opera anche per le donazioni nei confronti degli enti non commerciali.



**N.B.:** tali conclusioni sono condivisibili e possono essere generalizzate, quantomeno nel caso di donazione tra familiari:

- ✓ la donazione è finalizzata ad **arricchire la persona del donatario**, afferendo ciò alla sua **sfera privata**
- ✓ il donatario potrà, **successivamente** (ma anche in via contestuale), **operare il “passaggio” alla sfera imprenditoriale**, immettendo i beni nell'impresa ai sensi dell'**art. 65, co. 3-bis, Tuir** (che richiama l'applicabilità delle disposizioni del Dpr n. 689/74, che regola l'iscrizione dei beni al passaggio da una contabilità semplificata ad una contabilità ordinaria).



**Nota:** in tal senso, pare impostata ad eccessiva cautela la posizione espressa dal Notariato (in “Soluzioni fiscali per la circolazione gratuita dell'azienda”), secondo cui il beneficiario imprenditore individuale:

- realizzerebbe la sopravvenienza attiva nel caso in cui, a seguito della donazione, procedesse a condurre le due attività in modo unitario
- mentre ciò non avverrebbe laddove l'azienda donata rimesse autonoma dal punto di vista funzionale (cioè sia gestita separatamente).

### LA SOPRAVVENIENZA ATTIVA – DONATARIO SOCIETÀ

La medesima sentenza di Cassazione ha affermato che, posto che ai fini delle imposte sui redditi:

- per le società vige una perfetta identità tra sfera soggettiva e sfera imprenditoriale
- dunque la **liberalità** è conseguita **nell'ambito dell'attività di impresa**, rappresentando una **sopraavvenienza attiva imponibile**.



**Cass. n. 33789/2021:** “con riferimento ad una donazione d'azienda effettuata in favore di soggetto societario (...) ai fini delle imposte sui redditi, vige una perfetta identità tra sfera soggettiva e sfera imprenditoriale dell'ente; pertanto, per quest'ultimo, ogni atto di liberalità deve essere apprezzato quale sopravvenienza attiva tassabile costituita dall'incremento patrimoniale conseguito”.



**Nota:** dal periodo 2024, l'art. 88, co. 3, del TUIR, in seguito alla riforma del Dlgs 192/2024, dispone che

- tali proventi sono tassati nel periodo in cui sono stati incassati
- senza più poter scegliere per la tassazione rateizzata in 5 periodi.

Nel caso di cessione a titolo gratuito (dove, pertanto, non vi è un “incasso”), si ritiene che il periodo coincida con quello di stipula dell'atto pubblico di donazione.

## AMMONTARE DELLA SOPRAVVENIENZA ATTIVA DA TASSARE

Come anticipato, la Cassazione sostiene una tesi “singolare”, ritenendo che la tassazione in capo al donatario della sopravvenienza attiva vada calcolata sulla base del valore netto fiscalmente acquisito dal donatario in regime di continuità con i valori riconosciuti in capo al donante.

Posizione conforme aveva espresso la DRE Basilicata, nell’interpello del 3/11/2005.



**Cass. n. 33789/2021:** “In ogni caso, la tassazione in capo al donatario della sopravvenienza attiva emergente dalla donazione ricevuta deve essere calcolata sulla base del valore netto fiscalmente acquisito dal donatario in regime di continuità con i valori riconosciuti in capo al donante”.

Secondo il Notariato (con cui si concorda), ritiene, al contrario, che la sopravvenienza attiva costituita dall’incremento patrimoniale conseguito è calcolata in base al valore normale, ex art. 9 del Tuir (CNN, Studio n. 79-2006/T e n. 36-2011/T)

**CRITICITÀ:** le conclusioni della Cassazione:

- **non sono condivisibili** in relazione alla **mancata neutralità ai fini dei redditi per il donante**
- mentre **sono condivisibili** quanto alla **tassazione della sopravvenienza** in caso di società donataria; tuttavia, non si comprende il riferimento al costo storico in capo al donante per la sua quantificazione, in luogo del valore normale

Si noti, infatti che un analogo concetto avrebbe ragione d’essere laddove la Cassazione avesse sostenuto la mancata tassazione della plusvalenza su donante, posto che la società donataria doveva assumere i valori fiscalmente riconosciuti su quest’ultimo.

Al contrario, laddove operi la tassazione di tale plusvalenza, non vi è più motivo di fare riferimento, in capo alla società donataria, a valori fiscali in capo al donante.

Il concetto risulterà più chiaro nell’affrontare il conferimento in neutralità introdotto nel caso di donazione a favore di cooperative costituite dai lavoratori dell’azienda donata.

Ad ogni buon conto, in seguito alla posizione assunta dalla Cassazione, si è assistito, nella prassi professionale, ad un abbandono, di fatto, delle donazioni a favore di soggetti societari.

### Esempio

Tizio intende trasmettere la propria impresa individuale al figlio Caio, che intende apportare l’azienda nell’ambito della Srl di cui è socio unico.

L’azienda presenta:

- un costo fiscale (quale somma di tutti i beni/diritti, al netto delle passività) pari a €. 100.000
- un corrispondente valore normale di €. 150.000

Ipotesi 1: Tizio dona l’azienda al figlio, il quale la conferisce nella propria Srl:

- ✓ il figlio assume il costo fiscale dell’azienda (€. 100.000)
- ✓ al momento del conferimento in Srl deve tassare i plusvalori latenti (€. 50.000) ai sensi dell’art. 9, Tuir

Ipotesi 2: Tizio dona l’azienda alla Srl del figlio; in tal caso, per la Cassazione:

- ✓ Tizio deve tassare i plusvalori latenti (€. 50.000)
- ✓ la Srl tassa una sopravvenienza attiva pari a €. 100.000 (non di €. 150.000), indicata come variazione in aumento nel Mod. Redditi (posto che, civilisticamente, al patrimonio netto pervenuto dell’azienda si contrappone una posta di riserva di patrimonio netto).

Posizione del CNN: ritiene, al contrario, che

Tizio non debba tassare alcuna plusvalenza

mentre la Srl debba tassare sopravvenienze attive per €. 150.000.

**N.B.:** in relazione all’ipotesi 2, si deve ritenere, peraltro, che:

- la società debba procedere all’ammortamento dei beni ammortizzabili così pervenuti (v. OIC n. 16, par. 48) e che tale **ammortamento risulti deducibile** (di fatto “recuperando” parte del maggior imponibile iniziale)
- analogo concetto opera per i **beni merce** (le rimanenze iniziali sono iscritte al valore della sopravvenienza tassata e, al momento della vendita, sarà imponibile la sola eventuale eccedenza di valore).

Nessun “recupero”, al contrario, avviene per quanto attiene l’ulteriore attivo patrimoniale (crediti, titoli, ecc.), da considerare al netto delle passività (debiti, TFR; ecc.).



### DONAZIONE A UNA COOP COSTITUITA DA LAVORATORI DELL'AZIENDA DONATA

Come anticipato, l'art. 1, co. 272, Legge di bilancio 2021 ha **esteso l'applicabilità dell'art. 58**, co. 1, 2° per., del TUIR allo specifico caso in cui il beneficiario:

- è una **società cooperativa**
- **costituita da lavoratori provenienti dall'azienda il cui titolare intenda trasferire gratuitamente la stessa** ai lavoratori medesimi
- che ha le dimensioni di una **"piccola impresa"**.



**N.B.:** questi trasferimenti fruiscono

- non solo della neutralità fiscale in capo al donante (plusvalenza non tassata)
- ma anche dell'**esenzione dell'imposta di donazione**.



**Art. 1, co. 272, L. 178/2020:** "Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e dall'articolo 58 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introdotto dal comma 270 del presente articolo.

Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefici."



**Nota:** è evidente che se la neutralità dell'art. 58 per l'imprenditore donante fosse già stata ritenuta applicabile in presenza di donatario società, non ci sarebbe stato bisogno di una norma che lo prevedesse esplicitamente per le società cooperative. L'intervento legislativo del co. 272, pertanto, conferma, indirettamente, le conclusioni della Cass. n. 33789/2021.

Dal punto di vista tecnico, il citato comma 272 estende il regime fiscale dell'art. 58 alle cessioni di azienda di cui all'articolo 23, co. 3-quater del DL n. 83/2012, e cioè per la cessione d'azienda effettuata dai titolari imprenditori individuali in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti dalle medesime aziende.

**Art. 23, co. 3-quater, DL n. 83/2012**

3-quater. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore di **piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi**. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sulla base di apposita convenzione, delle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, l'erogazione e il rimborso dei predetti finanziamenti.

Il DM MEF 17/02/2023 ha attuato la disposizione, disponendo, in particolare, quanto segue:

Imposta di successione e donazione	Imposte sui redditi
1. L'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo della società cooperativa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.	2. Il regime di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 si applica a condizione che la società cooperativa assuma gli ultimi valori fiscalmente riconosciuti dell'azienda e subentri nella posizione dell'imprenditore individuale in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

**I REQUISITI DELLE COOPERATIVE DI DIPENDENTI DONATARIE**

Il DM attuativo individua le "piccole imprese" nella ripartizione operata nell'All. I al Reg. (UE) n. 651/2014 (sugli aiuti di Stato), oggetto di chiarimento nella Racc. UE n. 2003/361/CE (recepita in Italia dal DM MISE 18/04/2005):

DEFINIZIONE DI PICCOLA IMPRESA (art. 2, par. 2, All. I Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014)				
DEFINIZIONE	1° requisito	2° requisito		
	Addetti	Ricavi	o	Tot. Attivo
	ULA	Voce A.1 Bil. UE		Voci A+B+C+D Bil. Ue
<b>Micro Imprese</b>	< 10	≤ 2.000.000	o	≤ 2.000.000
<b>Piccole Imprese</b>	< 50	≤ 10.000.000	o	≤ 10.000.000

**Mutualità prevalente:** secondo il DM 17/02/2022 (che disciplina i finanziamenti agevolati, come stabilito dall'articolo 23, comma 3-quater, del DL n. 83/2012) le cooperative così costituite

- devono **rispettare la condizione di prevalenza** di cui all'art. 2513, Cod. Civ.
- e, dunque, rientrare nei parametri per essere considerate cooperative a mutualità prevalente - a partire **dal 5° anno successivo alla loro costituzione**.

**Art. 2513 c.c. - Criteri per la definizione della prevalenza**

Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:

- ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al 50% del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1;
- il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;
- il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al 50% del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6.

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.

Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al 50% della quantità o del valore totale dei prodotti.

## ADEMPIMENTI DELLA COOP DI EX DIPENDENTI

Il principio OIC 16 prevede che nel caso in cui una società dovesse ricevere da terzi un bene strumentale a titolo gratuito deve iscriverlo in **attivo di stato patrimoniale** tra le immobilizzazioni al **valore di mercato** con **contropartita la voce di Ricavo A5** - Altri ricavi e proventi.

Per tale motivo, presumibilmente, il DM attuativo ha previsto che:

- ✓ il regime di neutralità (in capo al donante) si applica a condizione che la società cooperativa assuma **gli ultimi valori fiscalmente riconosciuti** dell'azienda e subentri nella posizione dell'imprenditore individuale **in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo** dell'azienda stessa
- ✓ facendo risultare **da apposito prospetto di riconciliazione** della **dichiarazione dei redditi**, i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

## LA CONTABILIZZAZIONE DELLA AZIENDA RICEVUTA

Dal momento che l'azienda

- ✓ va iscritta dalla cooperativa al valore di mercato
- ✓ mentre fiscalmente deve basarsi sui valori residui fiscali che i suoi componenti avevano in capo all'impresa

si genera un "doppio binario" contabile/fiscale, che richiede una specifica evidenza nel **quadro RV del Modello Redditi** (che costituisce l'apposito "Prospetto di riconciliazione" di cui sopra).

## CONCLUSIONI

Per la cooperativa donataria, l'imponibilità della sopravvenienza (per quanto limitata al valore fiscale dell'azienda in capo al donante) depotenzia sensibilmente l'agevolazione, finalizzata ad incentivare la prosecuzione dell'attività aziendale, nell'interesse dei lavoratori ex dipendenti (che divengono soci della cooperativa) e più in generale per il sistema economico.

Parte della dottrina ha proposto un'interpretazione diversa, prospettando la mancata tassazione delle sopravvenienze nel presupposto che la cooperativa non ha un'attività pregressa, costituendosi appositamente tra gli ex dipendenti dell'impresa proprio in funzione dell'ottenimento dell'azienda (si troverebbe, pertanto in una situazione analoga a quella della persona fisica non titolare di alcuna impresa che, una volta ricevuta l'azienda, apre la partita Iva e inizia a gestirne l'attività).

A tale interpretazione osta il fatto che la cooperativa, per ottenere l'azienda a titolo gratuito, deve necessariamente già costituirsi contestualmente alla donazione.

Pertanto, sul punto è necessario attendere una presa di posizione da parte dell'amministrazione finanziaria o del legislatore.

Pertanto, l'alternativa di donare a ciascun ex dipendente una quota parte dell'azienda (che verrebbe successivamente conferita nella cooperativa, con applicazione dell'imposta di registro fissa)

- per quanto neutrale dal punto di vista della plusvalenza in capo al donante
- avrebbe lo svantaggio di comportare la tassazione ai fini dell'imposta di donazione.